

Anno 2025
Corso: Ri-conoscersi
Gli Statuti: percorso e specchio

Sabato, 12 aprile 2025
Lezione n° 4B
Elisabetta Scomazzon

“Governare: servizio all’unità”

Oggi si fa molto uso di termini inglesi, ad esempio la parola governance: ma governance e governo indicano la stessa realtà?

Governo e governance sono due cose diverse. Il governo è una attività, un’attività di guida, di direzione, che si svolge attraverso degli incarichi stabiliti, esercitati stabilmente, che possono essere esercitati da una persona o da una pluralità di persone¹. La governance è qualcosa di più sfumato, di generico, che riguarda più ampiamente il modo in cui si deve governare, si può governare. Però, prendiamo il vocabolario della lingua italiana, il Treccani on line², e guardiamo alla voce governance cosa dice. Leggiamo: «Nel linguaggio aziendale, maniera, stile o sistema di conduzione e di direzione di un’impresa». Se parliamo di impresa, con il termine governance descriviamo più propriamente modalità di gestione usando dei concetti e dei principi che sono propri del settore economico. Anche nella gestione delle opere nella Chiesa possiamo utilizzare dei concetti e dei principi che sono del settore economico -opportunamente adeguati, però- per il miglioramento della gestione.

Il Movimento dei Focolari è altro: è un “popolo” nato dal Vangelo, con uno Statuto approvato dalla Chiesa Cattolica, una varietà di persone, di tutte le età e le vocazioni, cristiani di chiese diverse, alcuni fedeli di altre religioni e qualcuno senza riferimento religioso³. Sono uniti, però, come abbiamo sentito anche nelle altre lezioni, per raggiungere la perfezione della carità, l’amore, e poi l’unità della famiglia umana. Ecco, nel suo cammino questo popolo, questa comunità⁴ necessita di avere delle guide sia a livello generale che a livello locale. Governare, allora, significa ricordare che cosa è il carisma, stare attenti che le cose vadano avanti secondo il carisma, correggere se ci sono degli errori

¹ Cfr. la nozione con il can. 145 CIC 1983 dove si tratta degli uffici ecclesiastici da esercitarsi per un fine spirituale.

² <https://www.treccani.it/vocabolario/governance/>

³ L’Opera di Maria o Movimento dei Focolari è una associazione privata di fedeli a norma dei cann. 298-311 e 321-329 del CIC 1983. L’Opera di Maria è sorta da un dono carismatico. Nella prassi si distinguono due tipi di associazioni di fedeli, quelle tipiche e quelle atipiche o sorte da un carisma. Cfr. E. SCOMAZZON, *Associazioni di fedeli: i “Movimenti ecclesiali”*. Carisma, Statuti, consacrazione di vita, Città del Vaticano 2015, 13.

⁴ Cfr. P. VALDRINI, *Comunità, persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983* (Utrumque, IUS, 32), Città del Vaticano 2013, 28-29. L’autore nel trattare il tema dell’organizzazione ecclesiale distingue due categorie di comunità, entrambe sottomesse alla potestà dell’autorità ecclesiastica: le comunità gerarchiche e le comunità associative. Alle comunità associative appartengono anche gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.

da correggere, aiutare a sviluppare e fare tutto quello che serve per portare avanti l'Opera. Ma come? facendo in modo che chi governa sia Gesù in mezzo, ecco. In base alla mia esperienza, anche per leggere gli Statuti è fondamentale la Sua luce; cioè mettersi in unità tra noi, ma anche con Chiara e con quanti con lei hanno fondato l'Opera, immergersi nei suoi scritti e immergersi nel carisma⁵.

Il focus della lezione di oggi sarà proprio sulle norme degli Statuti Generali che riguardano gli organi del governo centrale dell'Opera di Maria, a livello universale, cioè a livello internazionale; in un'altra lezione sentirete invece parlare degli organi di governo nell'ambito territoriale di una zona⁶. Questi organi già sono annunciati, però, dall'art. 10, che è della parte seconda degli Statuti Generali dove si parla della struttura e composizione dell'Opera. E questo, leggendo l'articolo 10, vedrete, sono: l'Assemblea, il Centro dell'Opera ed il Consiglio generale.

Si dice che «senza l'organizzazione, che porta un servizio [...] stabile, continuativo, ordinato -ordinato è la qualificazione giuridica- l'amore non può essere vissuto nella Chiesa»⁷. E lo vediamo nella Scrittura. negli Atti degli Apostoli: ricordate quell'esempio, quella situazione, quel problema di malcontento che si era creato perché alle vedove non arrivava il pane nella distribuzione quotidiana e allora vennero scelti sette uomini: ecco, quello fu l'inizio dell'ufficio diaconale. Gli organi del governo generale descritti dagli Statuti Generali sono espressione del carisma, capaci di esprimerlo e proteggerlo.

La struttura della parte quarta è articolata in capitoli. Troviamo gli organi di governo collocati in ordine di importanza. Il primo l'Assemblea Generale. Si tratta di una forma di governo del regime straordinario, perché avviene in un tempo speciale, accade ogni tot anni. Poi nel secondo capitolo troviamo il regime ordinario, cioè quello quotidiano di tutti i giorni, che inizia subito dopo la conclusione dell'assemblea e che va fino all'assemblea successiva (è il tempo che corre da una assemblea all'altra, il regime ordinario). E qui troviamo la Presidente, il Copresidente, il Centro dell'Opera, il Consiglio generale, delegati centrali e consiglieri generali⁸. Non è mi è possibile trattare in maniera esauriente tutta la parte quarta; cercherò di darne qualche cenno, nella speranza che possa servirvi e possa sostenervi nello studio che farete personale ma anche in gruppo, mi auguro. Senza dubbio, ha particolare rilievo, tra gli organi di governo, l'Assemblea Generale. È un organo collegiale. Cosa significa? è costituita da una pluralità di persone. Nella sua composizione, l'Assemblea, rappresenta l'Opera intera al Centro e nelle Zone. È un organismo rappresentativo, di fatto la grande maggioranza degli appartenenti all'Opera di Maria non è presente nell'Assemblea, ma può arrivare in Assemblea attraverso le assemblee zonali o delle diramazioni che eleggono proprio i rappresentanti. Vediamo la composizione: ci sono membri di diritto e membri eletti: membri di diritto, cioè persone che sono chiamate a far parte dell'Assemblea Generale perché svolgono un determinato compito, hanno una funzione (così ad es. la Presidente, il Copresidente, i membri del consiglio generale, ma anche i responsabili centrali delle varie attività ed opere

⁵ Su questo punto è interessante conoscere quanto, dopo la morte di Chiara Lubich, Giulia Folonari, sua segretaria personale ricordò a Castelgandolfo, il 2 luglio 2008, alla prima Assemblea generale dell'Opera di Maria dopo la partenza per il Cielo della fondatrice: riportava che Chiara parlando della sua eredità diceva: "vi lascio tre cose: l'archivio, il Paradiso, gli Statuti". Chiara Lubich con ciò indicava dove fosse raccolto il carisma, il patrimonio dell'Opera. Cfr. VIDEO 1875.M4 in Archivio Chiara Lubich.

⁶ Una parte importante, come lo sono tutte, degli Statuti che nel 2003 venne definita perché la struttura dell'Opera fosse secondo i disegni di Dio, così Chiara Lubich stessa ebbe modo di spiegare questa parte rivolgendosi al Consiglio generale, il 26 settembre 2003, insieme a Pasquale Foresi e a Maria Voce, in modo che il Consiglio così informato, formasse e informasse tutti dell'Opera sui cambiamenti normativi degli Statuti di allora che ottennero – dopo l'Assemblea generale- l'approvazione da parte dell'allora Pontificio Consiglio per i Laici, il 15/03/2007.

⁷ CRM Radaelli, *L'enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est e il diritto canonico*, in Quaderni di diritto Ecclesiale 4 (2006),337-339.

⁸ Le norme degli Statuti generali dispongono le modalità di designazione delle diverse cariche, i requisiti che dovranno avere i candidati per poter avere quell'incarico, la durata e i motivi di cessazione dell'incarico, la possibilità di essere rieletti, ecc.

dipendenti dal Centro dell'Opera); e poi i membri eletti: cioè scelti ad hoc dalle assemblee zonali o dai consigli delle branche e movimenti. L'Assemblea può essere ordinaria (e quindi si raduna negli intervalli di tempo previsti dagli Statuti, ogni tot anni) oppure straordinaria (cioè quando ci sono particolari motivi che richiedono la sua convocazione fuori da questi intervalli temporali). Negli Statuti troviamo le regole che stabiliscono come l'Assemblea venga convocata. Si prevede che l'Assemblea abbia un regolamento, e la procedura nella quale si forma la volontà assembleare, cioè quali sono le maggioranze per le deliberazioni, quanti voti servono per le elezioni... cioè tutte le norme che consentono le decisioni: norme che sono stabilite dal Diritto canonico e altre che sono proprie e specificate negli Statuti Generali.

All'assemblea Generale spettano dei compiti precisi. Il compito principale è quello di eleggere presidente, copresidente e consiglieri del Centro dell'Opera. È un compito importante e sono previsti, infatti, tre giorni di ritiro prima di questo momento, proprio per preparare i cuori a questo compito, attraverso proprio un'invocazione dello Spirito Santo per essere docili alla sua voce. Ancora... all'Assemblea, poi, spettano compiti come la modifica degli Statuti, approvazione e modifica dei Regolamenti... insomma, la trattazione degli affari più importanti. Argomenti tutti che vengono raccolti e ordinati dal Centro dell'Opera, e poi presentati, secondo una procedura determinata, perché arrivino all'Assemblea. Vedete, è molto importante che ogni partecipante si prepari all'Assemblea non solo attraverso questi tre giorni di ritiro spirituale, ma anche che prepari la propria mente, perché ogni partecipante all'Assemblea ha un ruolo attivo: può proporre che siano esaminati altri argomenti relativi alla vita dell'Opera, secondo la procedura indicata nel Regolamento. Per questo è importante che ognuno sia ben formato e ben informato, anche, sulla vita dell'Opera.

Passiamo ora al regime ordinario condotto dalla Presidente, dal Copresidente, con il corpo del Centro dell'Opera e del Consiglio generale. La Presidente, come saprete, da Statuto è una focolarina eletta, ha autorità su tutta l'Opera e la rappresenta nell'ordine canonico. Gli Statuti indicano i compiti e le modalità che, a seconda della materia, ha la Presidente sia per le decisioni che per le attività che deve svolgere, avvalendosi della collaborazione del Copresidente, ma anche dei delegati centrali e di altri consiglieri generali. Ecco, io vi invito a leggere gli articoli, sia quelli che tratteggiano, descrivono, la Presidente (sono articoli molto belli sui quali anche potremmo rispecchiarci in qualche modo, potremmo vedere come una tensione di ognuno), ma anche per vedere specificatamente i compiti specifici. Lì ci sono i limiti legati al compito, la durata, cosa succede in caso di morte, dimissioni, impedimenti. Vi evidenzio che alla scadenza del mandato della Presidente tutti gli organi generali e di zona, decadono dalle loro funzioni.

Copresidente. Il Copresidente è un focolarino sacerdote, che consente alla Presidente un costante confronto nell'esercizio dell'autorità, ricordando che bastano due persone perché Gesù possa essere presente. Al Copresidente spettano poi compiti di vicario e compiti propri. Negli Statuti anche sono elencate tutte le norme con la durata, il caso di morte, dimissioni o impedimento.

Nel regime ordinario ci sono due organi di governo: il Centro dell'Opera e il Consiglio Generale. Potresti dirci meglio un po' le caratteristiche e anche le differenze fra di loro?

Nelle norme che regolano il Centro dell'Opera e il Consiglio generale, Chiara è riuscita con originalità a travasare quanto le aveva suggerito lo Spirito Santo e che è stato poi approvato dalla Chiesa; cioè due corpi, due organi, con funzioni diverse e determinate, per assicurare l'unità dell'Opera di Maria tra diverse componenti (le diramazioni) con diverse vocazioni, ma che si reggono su due strutture portanti, costituite dalla sezione dei focolarini e delle focolarine.

Il Centro dell'Opera è un organo costituito tramite elezione; cioè è rappresentativo in senso tecnico

di tutta l'Opera, riassume tutta l'Opera, ed è eletto direttamente dall'Assemblea Generale⁹. Si compone della Presidente, del Copresidente, dei consiglieri eletti cui si aggiungono i Responsabili delle Sezioni dei focolarini e delle focolarine che a loro volta sono eletti dalle rispettive Assemblee, proprio per la funzione specifica delle due sezioni. Ai consiglieri del Centro dell'Opera la Presidente affida gli aspetti (di cui già avete sentito parlare) e le grandi zone (i territori nel mondo). Il Centro dell'Opera è convocato e presieduto dalla Presidente. In caso di suo impedimento dal Copresidente. Ha un compito delicato: di direzione e di governo dell'Opera intera, con la Presidente e il Copresidente, assicura l'unità e la fedeltà al carisma; e proprio per questo le decisioni sono prese con la maggioranza dei due terzi, proprio a sottolineare il valore della più ampia condivisione nelle decisioni.

Passiamo al Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è composto invece da membri eletti e nominati. È un organo che consente la partecipazione al governo delle diverse componenti dell'Opera. In esso, infatti, troviamo tutti i responsabili della diramazioni (cioè, di sezioni, branche e movimenti), troviamo i dialoghi... La Presidente consulta il Consiglio Generale per tutte le decisioni che riguardano l'Opera in materie importanti. Quindi è un "luogo" di comunione, di responsabilità, ma anche di decisione. Il voto è chiesto spesso con valore consultivo, cioè esprime una consultazione. Altre volte, però, il Consiglio dà un consenso perché si perfezioni un atto, una decisione, in questo caso è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti, perché le decisioni siano il più possibile espressione dell'unità dell'Opera che rappresenta. E In altri casi –terza ipotesi- gli Statuti chiedono al Consiglio generale proprio di decidere –una decisione– proprio con un atto collegiale: tutti uguali a decidere e a votare per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Opera o delle sezioni, branche e movimenti, oppure decidere tutte le volte in cui la Presidente lo ritenga necessario.

Che differenza giuridica c'è fra i membri eletti e i membri nominati?

Si tratta di due modi diversi di assumere un incarico. Allora, facciamo l'esempio del consigliere generale: un consigliere generale assume questa funzione, questo compito, per esempio tramite l'elezione (viene eletto dall'Assemblea Generale) oppure attraverso un atto di nomina (è la Presidente che lo sceglie e, in alcuni casi, chiederà il consenso al Consiglio generale; in altri solo un parere sulla sua persona).

Per tornare al Consiglio generale: è costituito, dicevamo, di membri eletti e nominati. Infatti i consiglieri eletti sono quelli scelti dall'Assemblea Generale tra i focolarini e le focolarine di voti perpetui e il loro numero è uguale (di parte femminile e parte maschile), scelto dalla Presidente e non può essere inferiore a venti (secondo le attuali norme). Sono eletti, membri eletti, anche i due responsabili delle sezioni femminile e maschile (perché sono stati eletti dalle loro rispettive assemblee); così sono eletti il responsabile della branca dei sacerdoti e diaconi diocesani focolarini, e ugualmente arrivano per elezioni anche i responsabili della branca dei volontari e delle volontarie di Dio (eletti appunto dalle proprie assemblee).

Poi invece abbiamo i consiglieri nominati. In questo caso serve il consenso o parere del Consiglio per assumere questo incarico; e corrispondono praticamente ai responsabili centrali delle branche e dei movimenti, i responsabili dei dialoghi, a cui si aggiunge il segretario per i convegni dei Vescovi amici del Movimento dei Focolari e quelle focolarine che sono nominate dalla Presidente perché il numero di parte maschile e di parte femminile in Consiglio sia uguale. Ecco che così si sottolinea il valore dell'integrazione tra il maschile e il femminile, con questa disposizione che troviamo negli Statuti. Gli appartenenti all'Opera di Maria di altre chiese, quelle diverse dalla chiesa cattolica, pur non potendo nel governo a norma degli Statuti, avere incarichi elettivi o nomine, nulla vieta che siano

⁹ Cfr. Art. 3 del Decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

presenti nelle riunioni del consiglio generale¹⁰ dando così un loro specifico contributo. Da non dimenticare poi l'art. 145 degli Statuti Generali che prevede che venga richiesto il loro parere, nelle forme più opportune e ogni qualvolta sia necessario, per tenere in considerazione il pensiero e la prassi delle loro rispettive chiese e comunità.

Ecco, infine, per concludere questa domanda, non posso trascurare di parlare del Decreto generale, che è stato emanato dal Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita in materia di governo centrale internazionale. È stato promulgato il 3 giugno 2021 e interessa proprio questa parte degli Statuti Generali. Come sapete, l'Opera di Maria è soggetta alla giurisdizione del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (vuol dire al governo di questo Dicastero). Il Decreto riguarda la durata e il numero dei mandati di governo, che è fissato per un massimo di 10 anni -anziché dodici come previsto dai nostri Statuti Generali- e poi riguarda la rappresentatività dei membri al processo di elezione dell'organo di governo internazionale delle associazioni internazionali di fedeli. Questo Decreto ha forza di legge ed è vincolante per tutte le associazioni che sono state riconosciute o erette dal Dicastero. Quindi è vincolante anche per l'Opera di Maria!¹¹ Per questo una commissione è stata incaricata per il lavoro di revisione degli Statuti Generali proprio per adeguarli al Decreto. Quale è lo scopo del Decreto? è proprio quello di promuovere un sano ricambio nelle cariche di governo, in modo che l'autorità sia esercitata proprio come un autentico servizio che si articola nella comunione ecclesiale e anche per prevenire personalismi e appropriazioni. La commissione preparatoria dell'Assemblea Generale, già operante, sta già lavorando perché le proposte di modifica degli Statuti siano conosciute e vagliate al Centro e nelle zone onde facilitare i lavori di approvazione assembleare.

Bisogna prevedere per ogni appartenente all'Opera di Maria la possibilità di partecipazione ai processi di riforma, alle decisioni, alle elezioni... Cosa prevedono gli Statuti Generali, in tal senso?

Farei una premessa. La struttura dell'Opera di Maria –sapete, un'associazione di fedeli- unisce tutti gli appartenenti all'Opera in un unico slancio verso Dio e verso l'unità e nello stesso tempo mantiene le distinzioni tra i suoi appartenenti¹²: ci sono infatti le diramazioni per salvaguardare la chiarezza dell'impegno di ognuno, ma anche per garantire il sostegno che è proporzionato alla vocazione personale dell'appartenente; diramazioni che sono affidate a responsabili che vivono il medesimo ideale secondo quella vocazione¹³. Questa struttura suppone gli Statuti Generali dell'Opera di Maria per tutto il Movimento (norme di vita generali per la vita dell'Opera nel suo insieme) e poi dei Regolamenti (che sono degli statuti particolari per ciascuna diramazione), dove è possibile far

¹⁰ Per maggiori approfondimenti cfr. J.BEYER, *I nuovi movimenti nella Chiesa*, in "Vita Consacrata", 27 (1991) 1, 71.

¹¹ Il fine, come spiega il Decreto generale è «di promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi», poiché è stata valutata: «l'utilità del ricambio generazionale negli organi direttivi, nonché l'opportunità di promuovere un avvicendamento negli incarichi di governo». La Nota esplicativa nel punto 9 sviluppa i casi di abusi osservati: "Non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo, inoltre, crea inevitabilmente conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio missionario." E il beneficio di un ricambio generazionale è argomentato: "Parimenti, l'esperienza ha mostrato che il ricambio generazionale degli organi di governo mediante la rotazione delle responsabilità direttive, apporta grandi benefici alla vitalità dell'associazione. E' opportunità di crescita creativa e spinta per l'investimento formativo; rinvigorisce la fedeltà al carisma; dà respiro ed efficacia all'interpretazione dei segni dei tempi; incoraggia modalità nuove e attuali di azione missionaria."

¹² Si tratta della parte seconda degli Statuti che tratta della composizione dell'Opera.

¹³ Un piano di formazione è necessario alla vita degli appartenenti. Si tenga presente che è necessaria una formazione diversa a seconda delle diverse vocazioni, adattata allo stato di vita abbracciato. Tuttavia è fondamentale la formazione alla spiritualità generale dell'Opera per ogni appartenente e all'unità dell'insieme.

esprimere la partecipazione di ognuno a riforme, decisioni, e anche a tutto quello che serve, insomma, per la vita.

Gli Statuti Generali prevedono dunque una pluralità di strutture di comunione (direi uno sforzo di unità nella carità), una pluralità dove ognuno attraverso la propria diramazione, a livello di governo generale, fa arrivare la sua voce attraverso il proprio responsabile nel consiglio generale (come abbiamo sentito) e poi in assemblea attraverso membri di diritto, membri eletti e una rappresentanza dei consigli centrali delle branche e dei movimenti, anch'essi eletti al loro interno. I focolarini e le focolarine hanno un impegno totale di vita nell'Opera di Maria, fanno una consacrazione, assumono i consigli evangelici con voti o promesse, sono membri di pieno diritto e tutti danno il loro contributo, votano, attraverso le assemblee zonali¹⁴.

Gli Statuti uniscono distinguendo¹⁵ – un po' diciamo a mo' di unità trinitaria- in modo che tutti possano trovare modalità ordinate di partecipazione alla vita ma anche al governo dell'Opera¹⁶.

¹⁴ Si prescrive, nell'articolo 3 del citato Decreto del giugno 2021, che «tutti i membri *pleno iure* abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l'organo centrale di governo a livello internazionale». Con il termine «membri *pleno iure*» il Decreto fa riferimento ai membri che possiedono tutti i diritti e doveri di un membro; presuppone, dunque, la possibilità di un'altra categoria (o di altre categorie) di membri che possiedono solo parte dei diritti e doveri. Sebbene il Decreto disponga che debbono avere voce attiva tutti i membri *pleno iure*, tuttavia non proibisce l'ipotesi che venga conferita voce attiva anche a chi non appartiene *pleno iure* all'associazione. Riferendosi alle «istanze» che eleggono l'organo centrale di governo a livello internazionale, l'articolo 3 utilizza un termine molto generico: ovviamente intende lasciare spazio a procedure variegate. Tipicamente le associazioni internazionali prevedono un tipo di «assemblea generale» (o «assemblea elettorale») che possiede, almeno in molti casi, la competenza di conferire gli incarichi nel governo centrale di governo. Per tale caso l'articolo 3 richiede che tutti i membri *pleno iure* abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione di tale assemblea elettorale. «Voce diretta» significa che tutti i membri *pleno iure* dell'associazione eleggono i membri dell'assemblea elettorale. «Voce indiretta» vuol dire che lo fanno tramite un organo intermedio, per es. un'assemblea zonale, come prevede l'art. 128 degli Statuti generali.

¹⁵ Cfr. J. BEYER, *idem*, 67

¹⁶ Cfr. HEGGE C., *Il Vaticano II e i movimenti ecclesiali. Una recezione carismatica*, Roma 2001.